



Notaio Giovanni Barone

N. 184.582 di Repertorio

N. 21.703 di Raccolta

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di aprile

(24 aprile 2012)

In Vicenza, nel mio studio in Contrà S. Antonio n. 8.

Avanti a me Dottor GIOVANNI BARONE, Notaio in Vicenza, i-

scritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Vicenza e

Bassano del Grappa,

sono comparsi

i Signori:

CECCAGNO ANTONIO, nato a Padova il giorno 11 aprile 1952, re-

sidente a Cervarese Santa Croce (PD), Via Roma n. 204,

Codice Fiscale CCC NTN 52D11 G224T;

GRIFFANTE MATTEO, nato a Padova il 17 maggio 1978, residente

a Padova, Via Sondrio n. 1,

Codice Fiscale GRF MTT 78E17 G224I;

LOSASSO CARMEN, nata a Potenza il 22 aprile 1975, residente a

Padova, Via Michele Marieschi n. 1,

Codice Fiscale LSS CMN 75D62 G942N;


ERMINI ALEX, nato a Bologna il 15 gennaio 1974, residente a

Padova, Via Tomitano n. 15,

Codice Fiscale RMN LXA 74A15 A944Q;

PERRA ELIO, nato a Cagliari il 11 novembre 1976, residente a

Padova, Via Carlo Dottori n. 28,



Codice Fiscale PRR LEI 76S11 B354K;

ANDOLINA ANDREA, nato a Dolo (VE) il 14 febbraio 1976, residente a Padova, Via Cremona n. 3,

Codice Fiscale NDL NDR 76B14 D325S;

cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali

CONVENGONO

quanto segue:

1°) E' costituita tra i Signori CECCAGNO ANTONIO, GRIFFANTE MATTEO, LOSASSO CARMEN, ERMINI ALEX, PERRA ELIO e ANDOLINA ANDREA una Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE JEOS GIACOMO CECCAGNO" in breve "ASSOCIAZIONE JEOS".

2°) L'Associazione ha sede in Torri di Quartesolo (VI), Via dei Genieri n. 20.

3°) Lo Scopo dell'Associazione, i suoi organi, i diritti e i doveri degli Associati, le condizioni per l'ammissione e quant'altro inerente alla vita dell'Associazione medesima sono contenuti nello statuto comprendente 16 (sedici) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane ai comparenti.

4°) L'Associazione è amministrata da un Amministratore Unico nominato in persona del Signor Ceccagno Antonio.

Viene nominato Revisore il Signor MARCHETTI ALESSANDRO, nato

	a Vicenza il 14 novembre 1966, residente a Vicenza, Strada
esi-	della Commenda n. 74, codice fiscale MRC LSN 66S14 L840Y.
	La rappresentanza legale nei confronti dei terzi ed in giu-
	dizio spetta all'Amministratore Unico.
taio	La quota di ammissione dei Soci viene determinata in euro 30
	(euro trenta).
	Il Signor Ceccagno Antonio versa la quota di euro 14.850 (eu-
	ro quattordicimilaottocentocinquanta).
ANTE	Pertanto il fondo iniziale dell'Associazione è pari ad euro
AN-	15.000 (euro quindicimila) di cui euro 4.500 (euro quattromi-
	lacinquecento) saranno destinati a costituire un fondo patri-
VE	moniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei
	terzi che instaurino rapporti con l'Ente.
Via	5°) L'Amministratore Unico viene autorizzato a compiere tutte
	le pratiche necessarie per l'acquisto da parte dell'Associa-
e i	zione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui so-
e	pra l'Amministratore Unico viene facoltizzato ad apportare
so-	allo Statuto sopra citato quelle modifiche che venissero ri-
li,	chieste dalle competenti Autorità.
rne	5°) Le spese del presente atto, connesse e dipendenti, sono a
ane	carico dell'Associazione.
ico	
ato	RICHIESTO

io Notaio ricevo quest'atto che leggo ai componenti i quali lo approvano.

SCRITTO

a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia personale direzione, occupa tre facciate e poche righe della quarta di un foglio di carta reso bollato e viene sottoscritto come segue alle ore diciotto e minuti cinquanta:

Antonio Cecafus

Matteo Guillonte


Alex Fusi

Elio Perre

~~Roberto Fubini~~

Luca Berni

Valerio Provenzi





Notaio Giovanni Barone

quali Allegato "A" all'atto n. 184.582 di Repertorio e n. 21.703 di
Raccolta.

STATUTO

Articolo 1

- Denominazione - sede - durata -

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice
Civile, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE JEOS GIACOMO
CECCAGNO" in breve "ASSOCIAZIONE JEOS".

L'Associazione ha la propria sede legale in Torri di Quartesolo (VI), Via dei Genieri n. 20.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Ambito di operatività -


L'Associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie
finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 3

- Scopi dell'Associazione -

L'Associazione ha lo scopo di mantenere vivo il pensiero, le
opere e le intenzioni artistiche di Giacomo Ceccagno, in arte
Jeos, con la finalità di arrecare benefici ad artisti, gruppi
artistici, enti di promozione artistica in particolare nelle
aree dei writers e della street-art, che necessitano per i
loro obiettivi di crescita e formazione di contributi sia di



natura economica quanto di eventi promozionali e culturali.	I
In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione si propone di svolgere attività di ricerca, promozione di iniziative e studi che affrontino i temi dell'arte contemporanea, la elaborazione e realizzazione di progetti editoriali inerenti le materie indicate, nonché sostenendo finanziariamente progetti culturali e formazione di giovani artisti che intendano specializzarsi in tale ambito.	. st . va ta . st
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.	ti la Tu
Articolo 4	.
- Soci -	.
Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.	. Tu tu
Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:	sp
· presentare domanda scritta, sulla quale decide l'organo amministrativo a maggioranza;	. de
· dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;	. gl
· versare la quota annuale fissata dall'organo amministrativo.	. fj
La mancata ammissione deve essere motivata.	

l.	I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:
Asso- romo- 'arte i e- fi- ar- elle sso- e.	<ul style="list-style-type: none"> · i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; · i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell' Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione; · i soci onorari sono dichiarati tali dall' organo amministrativo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.
e.	Tutti i soci hanno diritto a:
con- e il ento gano ven- ati-	<ul style="list-style-type: none"> · partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; · candidarsi per ricoprire le cariche associative; · partecipare alle Assemblee con diritto di voto. <p>Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> · osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie; · collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative; · astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione; · pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dall' organo amministrativo.

- Perdita dello status di socio -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto all'organo amministrativo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

· abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave

l'Associazione;


· non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Antonio Casagrande
Milto Guibondi
del

Stefano
Prota
Giuseppe

Meloni





Notaio Giovanni Barone

Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6

- Organi sociali -

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo o l'Amministratore Unico;
- il Presidente;
- il Revisore Unico;

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dall'organo amministrativo ed adeguatamente documentate.


Articolo 7

- Assemblea -

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;



· approva entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

· elegge i membri del Consiglio Direttivo o l'Amministratore Unico;

· elegge il Revisore Unico;

· delibera i regolamenti e le loro modifiche;

· delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione che l'organo amministrativo riterrà di sottoporle;

· delibera in ordine all'esclusione dei soci;

· delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;

· delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione o dall' Amministratore Unico con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui par-

il partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti
10 gli associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dall' Amministratore Unico almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o Amministratore Unico oppure almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 (un decimo) degli associati ne ravvisino l'opportunità ovvero un associato nel caso il numero degli associati sia inferiore a dieci.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Antonio Cassano
Vittorio Guiberti
Alfredo Ricci


Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Vittorio Guiberti
Antonio Cassano
Alfredo Ricci

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

Roberto Cassano



I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario,



Notaio Giovanni Barone

nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.


Articolo 8

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l'Assemblea può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che



non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 (un terzo) dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali dell'organo amministrativo.

Articolo 9

- Amministratore Unico -

L'Amministratore Unico è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

L'Amministratore Unico ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- presiedere l'assemblea dei soci coordinandone i lavori;

All' Amministratore Unico è attribuita la rappresentanza legale dell' Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli cura l'attuazione delle deliberazioni dell' assemblea, il coordinamento dell' attività dell' Associazione.

L'Amministratore Unico dura in carica 3 anni e deve essere

socio maggiorenne dell'Associazione, in regola con il pagamento della quota associativa.

Le sue decisioni devono risultare da apposito verbale, che verrà riportato nell'apposito libro-verbali dell'organo amministrativo.

Articolo 10

- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.


Articolo 11

- Revisore Unico -

Il Revisore è nominato dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Egli non può essere contemporaneamente membro del Consiglio Direttivo. Il Revisore dura in carica 3 anni ed

Antonio De Marco
Roberto Guillo
Stefano

Luigi
Roberto
Antonio
Roberto



Roberto



è rieleggibile.

Il Revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il Revisore ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 12

- Patrimonio dell' Associazione -

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 15.000 (quindicimila), dei quali indisponibili Euro 4.500 (quattromilacinquecento).

- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 13

- Risorse economiche -

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- reddito derivanti dal patrimonio di cui all'art.12;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. In tal caso per tali attività va tenuta apposita contabilità separata.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Articolo 14

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'organo amministrativo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

L'organo amministrativo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sot-

topone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta) novembre.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 15

- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

Articolo 16

- Disposizioni generali -


Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Antonis Occepus
Matteo Guisante

Albino
Elio Perro
Orsola Arditica

Caruccio Lorenzini

Volere prima di essere



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, COMPOSTA DI N. 60 FACCIATE
REGISTRATO TELEMATICAMENTE A VICENZA IL 04/05/2012
AL N. 2748 SERIE 17 EURO 213,00
CHE RILASCIÒ LA SOCIETÀ
VICENZA, 8 MAGGIO 2012

Vol
[Signature]

A circular stamp, likely from the Court of Vicenza, with some illegible text and a central emblem.